



**N.protocollo: 07/2008**

**Oggetto: IVA: ASSETTO DEFINITIVO PER LE SANZIONI DA INVERSIONE CONTABILE**

**Data: 11 febbraio 2008**

Si avvertono i Sigg.ri Clienti che la Finanziaria 2008 ha introdotto uno specifico regime sanzionatorio per eventuali errori nella gestione delle operazioni ad inversione contabile (*c.d. reverse charge*), che spaziano da operazioni di recente attualità, quali i subappalti nel settore dell'edilizia e l'acquisto di fabbricati strumentali con applicazione dell'Iva per scelta del cedente, ad altre già collaudate da tempo, quali quelle dei rottami e dell'oro.

L'intervento normativo da un lato provvede ad assicurare certezza agli operatori ma, dall'altro, conferma che per ogni errore si rende sempre applicabile una sanzione (più o meno elevata a seconda della pericolosità del comportamento); insomma, ciò che è importante ribadire è che non si può pensare di restare indenni da conseguenze sanzionatorie anche se nessun danno è cagionato all'erario.

Le previsioni favorevoli al contribuente si estendono anche alle violazioni del passato, ferma restando l'impossibilità di richiedere in restituzione quanto già pagato a tale titolo.

Nella tabella che segue si riepilogano le violazioni rilevanti e le connesse sanzioni, fornendo delle esemplificazioni pratiche al riguardo.

Destinatario	Violazione	Sanzione	Note
<b>Cessionario o committente</b>	Mancato assolvimento dell'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile.	Tra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di € 258	È il caso del soggetto che, ricevendo una fattura senza Iva non provvede alla integrazione e doppia registrazione (la sanzione riguarda solo l'annotazione sul libro Iva vendite).
<b>Cedente o prestatore</b> (la controparte è solidalmente responsabile per Iva e sanzioni)	Irregolare addebito dell'imposta in fattura, con omissione del versamento.	Tra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di € 258.	È il caso del soggetto che intende frodare l'erario e "forza" l'esposizione dell'Iva sulla fattura per incassarla dal cliente e non riversarla.
<b>Cessionario o committente</b>  <b>Cedente o prestatore</b> (la controparte è solidalmente responsabile per Iva e sanzioni)	Assolvimento dell'imposta ma in modo irregolare.  <b>N.B.:</b> il soggetto che riceve la fattura con una Iva non dovuta, ma esposta, conserva il diritto alla detrazione della stessa.	3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di € 258, e comunque non oltre € 10.000 per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione.	È il caso del soggetto che emette fattura con Iva non dovuta, ma provvede a versarla all'erario.  È anche il caso del soggetto che riceve fattura senza Iva (che invece doveva essere applicata) e provvede alla integrazione e doppia registrazione (la sanzione sostituisce l'obbligo di emettere auto-fattura denuncia).
<b>Cedente o prestatore</b>	Omissione dell'emissione della fattura che non doveva recare addebito dell'imposta.	Dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati.	È il caso classico di omessa fatturazione; il cessionario o committente deve regolarizzare l'operazione, mediante creazione del documento, doppia registrazione ed esibizione all'Ufficio, ma senza necessità di pagamento del tributo.



# studio associato zaniboni

Berva Dr. Paola - Conti Dr. Roberto - Zaniboni Dr. Fabrizio

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili

---



Vale infine la pena di rammentare che, nel caso di ricevimento di una fattura con Iva esposta anche se non dovuta, il soggetto cessionario o committente ha la possibilità di regolarizzare l'operazione, astenendosi, innanzitutto, dalla detrazione dell'Iva, effettuando l'integrazione e la doppia registrazione e segnalando la fattispecie all'Agenzia.

Trattandosi di ipotesi molto delicate e che si possono presentare con un'elevata frequenza per i soggetti che operano in particolari settori, lo Studio invita i clienti interessati a prendere buona nota di quanto sopra ed a segnalare ogni eventuale circostanza che pare irregolare, al fine di concordare il comportamento da assumere.